

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ATTO NORMATIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA

Approvato dall'assemblea diocesana del 1 aprile 2006
Dichiarato conforme dal consiglio nazionale del 10-11 giugno 2006
Integrato dal consiglio diocesano del 9 settembre 2006

Titolo I
Riferimenti normativi

Art. 1.1 – Definizione

1. La "Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Verona", in seguito definita "Azione Cattolica di Verona", è l'associazione che riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Verona aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. E' retta dallo statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente atto normativo, adottato in conformità a quanto disposto dall'art. 21 dello statuto. E' parte dell'associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.

Art. 1.2 – Sede

1. L'Azione Cattolica di Verona ha sede a Verona (VR) in Piazzetta San Pietro Incarnario n. 3.

Art. 1.3 – Finalità

1. L'Azione Cattolica di Verona offre alla chiesa diocesana il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

2. L'Azione Cattolica di Verona fa proprie le scelte che caratterizzano la proposta associativa nazionale attualizzandola nella realtà in cui è chiamata a vivere ed operare.

3. Si pone a disposizione della Chiesa locale e collabora con gli organismi di pastorale presenti sul territorio della diocesi, in particolare con i Centri e gli Uffici di Pastorale Diocesani per la programmazione e l'attuazione del progetto pastorale.

4. L'Azione Cattolica di Verona definisce, sulla base del triennio associativo, le finalità e gli obiettivi particolari che intende perseguire, sulla scorta delle oggettive necessità di cui abbisogna la realtà locale, in riferimento alla proposta nazionale ed in unione con il proprio Vescovo.

5. Le scelte associative per l'intero triennio sono approvate dall'assemblea.

Titolo II

Adesione e partecipazione

Art. 2.1 – Adesione e partecipazione

1. Riguardo alle modalità di adesione e partecipazione si fa pieno riferimento a quanto definito dallo Statuto e dal Capitolo 1° del regolamento nazionale di attuazione.
2. L'adesione all'Azione Cattolica di Verona si effettua in due modi:
 - tramite una associazione parrocchiale, preferibilmente, ove esistente, la propria;
 - direttamente, presso la segreteria diocesana quando, per diversi motivi, non sia possibile fare riferimento ad una associazione parrocchiale in base a criteri definiti dal Consiglio diocesano.
3. Il consiglio diocesano può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità ed il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

Titolo III

Articolazione ed ordinamento dell'associazione diocesana

Art. 3.1 – Organi diocesani

1. Sono organi dell'associazione diocesana l'assemblea, il consiglio, la presidenza e il presidente.

Art. 3.2 – L'assemblea diocesana

1. L'assemblea è costituita dai componenti del consiglio diocesano, dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali, dei gruppi e dei movimenti dell'Azione Cattolica formalmente costituiti nella diocesi. Qualora presenti in diocesi, costituiscono inoltre l'assemblea due rappresentanti della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), due rappresentanti del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e due rappresentanti del MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica).
2. Sono rappresentanti delle associazioni parrocchiali il presidente ed un rappresentante per ogni settore e per l'ACR eletti dall'assemblea parrocchiale.
3. Il numero dei rappresentanti dei movimenti e dei gruppi è fissato dal consiglio diocesano all'atto del loro riconoscimento ai sensi dell'art. 3.3 tenuto conto degli accordi definiti a livello nazionale.
4. L'Assemblea diocesana è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno.
5. All'inizio di ogni mandato l'assemblea elegge sedici membri del consiglio diocesano. Per l'elezione vengono costituite quattro liste: adulti, giovani, ACR e unitaria. Ogni membro dell'assemblea può esprimere un massimo di quattro preferenze per ciascuna lista. Per ciascuna lista vengono eletti consiglieri le due candidate e i due candidati che hanno ottenuto più preferenze. A parità di preferenze, risulta eletto il più anziano di età.
6. Le liste vengono composte tramite iscrizione nelle stesse con semplice comunicazione alla Presidenza o a chi da essa delegato. Alle liste adulti e giovani

possono iscriversi i soci appartenenti alle corrispondenti fasce d'età, alla lista ACR i soci che operano quali educatori in tale ambito, alla lista unitaria i soci che abbiano ricoperto incarichi direttivi.

Art. 3.3 – Il consiglio diocesano

1. Il consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'associazione diocesana di fronte all'assemblea ed al Vescovo. In particolare il consiglio

a) approva il programma associativo annuale, definito dalla presidenza sulla base delle scelte associative triennali approvate dall'Assemblea e predispone lo schema di programma da proporre alle associazioni parrocchiali;

b) approva il bilancio e controlla la gestione dell'associazione diocesana;

c) può costituire commissioni ed uffici definendone le procedure operative per favorire lo sviluppo e la gestione dei fini e delle attività associative;

d) su proposta della presidenza, riconosce le associazioni parrocchiali e i gruppi, costituisce i movimenti diocesani, definisce le diverse forme di collegamento territoriale e definisce le strutture associative intermedie tra parrocchia e diocesi.

2. Il consiglio è composto da sedici membri eletti dall'Assemblea, dai segretari dei gruppi e dei movimenti costituiti, dai membri della presidenza che non siano già consiglieri. Il consiglio può cooptare ulteriori consiglieri purché in numero inferiore ad un terzo dei membri precedenti. Qualora presenti in diocesi, costituiscono inoltre il consiglio un rappresentante della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), un rappresentante del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e un rappresentante del MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica).

3. Il consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno.

4. All'inizio di ogni mandato il consiglio, anche al di fuori dei consiglieri eletti dall'assemblea:

a) propone al Vescovo tre persone per la nomina del presidente secondo le modalità previste dal regolamento nazionale;

b) elegge due vicepresidenti per ciascun settore, il responsabile ed un vice responsabile per l'ACR. Per tale elezione ogni consigliere esprime due preferenze per ogni settore e per l'ACR. Risultano eletti i due candidati con il maggior numero dei voti per ciascun settore e per l'ACR; in caso di parità si effettuerà un ballottaggio;

c) elegge, su proposta del presidente, il segretario generale, l'amministratore ed il consiglio per gli affari economici.

Art. 3.4 – La presidenza diocesana

1. La Presidenza ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida.

2. Convoca il consiglio alle scadenze previste e ogniqualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti; indice l'assemblea diocesana.

3. La presidenza è composta dal presidente, dai vicepresidenti, dal responsabile e dal vice responsabile dell'ACR, dal segretario generale, l'amministratore, i responsabili delle aree funzionali. Il presidente è nominato dal Vescovo, su proposta del consiglio, mentre gli altri componenti sono eletti dal Consiglio stesso.

4. Su richiesta della presidenza il consiglio può deliberare l'inserimento nella presidenza di ulteriori persone entro un terzo del numero di partecipazioni di diritto.

La partecipazione dei responsabili delle aree funzionali e delle persone cooptate non è permanente ed è senza diritto di voto.

5. La presidenza è convocata almeno una volta al mese.

Art. 3.5 – Il presidente

1. Il presidente diocesano convoca, promuove e coordina l'attività della presidenza diocesana; presiede il consiglio diocesano e l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'Azione Cattolica di Verona in ambito ecclesiale; è il legale rappresentante dell'Azione Cattolica di Verona a tutti gli effetti giuridici, anche civili.

Art. 3.6 – Validità della costituzione e delle decisioni

1. L'assemblea, il consiglio e la presidenza sono validamente costituiti con presenza della metà più uno degli aventi diritto.

2. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Per la modifica dell'atto normativo si fa comunque riferimento ai quorum dell'art. 6.1.

Art. 3.7 – Gli assistenti

1. L'Azione Cattolica di Verona recepisce pienamente quanto previsto dallo statuto (art. 10) e dal regolamento nazionale di attuazione (art. 13) sottolineando l'importanza della presenza e del contributo dato a tutti i livelli dai sacerdoti assistenti.

Art. 3.8 – Le commissioni

1. Per sviluppare l'attività associativa sono istituite le commissioni denominate "Centro Diocesano" per ciascun settore e per l'ACR. I centri diocesani possono eventualmente organizzarsi in sottocommissioni. I responsabili dei Centri Diocesani sono i rispettivi vice-presidenti ed il responsabile ed il vice-responsabile ACR.

2. Per garantire lo sviluppo dell'unitarietà dell'associazione ed il raggiungimento degli obiettivi primari complessivi che essa si pone sono istituite le commissioni denominate "Aree Funzionali". Mentre ciascun settore e l'ACR curano la proposta associativa a livello delle età alle quali si riferiscono, le aree funzionali sono per loro riferimento, supporto e guida per pensare e coordinare la propria attività con quella del resto dell'associazione nell'ambito di temi ed obiettivi specifici che coinvolgono tutta l'associazione e/o hanno la necessità di essere sviluppati in modo fortemente unitario. Ad esempio: formazione, missionarietà, comunicazione, promozione.

3. Il numero e la competenza delle aree funzionali viene definita dal Consiglio Diocesano in base alle esigenze dell'associazione.

4. Il responsabile di ciascuna area viene eletto dal consiglio diocesano e partecipa allo stesso consiglio diocesano ed alla presidenza. La durata dell'incarico cessa con il termine del mandato del consiglio diocesano e può essere rinnovato.

5. Ciascuna area funzionale è composta dal responsabile, da un incaricato per ciascun settore e per l'ACR ed altri collaboratori scelti in funzione dell'attività da svolgere.

6. Le aree funzionali operano per obiettivi; pertanto ogni area definisce con la presidenza gli obiettivi ed elabora un piano di attuazione che viene approvato dal consiglio diocesano.

Titolo IV

Articolazione ed ordinamento delle associazioni territoriali

Art. 4.1 – Articolazione territoriale

1. L'articolazione territoriale dell'Azione Cattolica di Verona si basa su associazioni parrocchiali e su un coordinamento svolto per zone quali suddivisioni del territorio diocesano.

Art. 4.2 – Le associazioni parrocchiali

1. Si definiscono associazioni parrocchiali sia quelle il cui ambito territoriale di riferimento è costituito da una sola parrocchia, sia quelle il cui ambito di riferimento è costituito da più parrocchie o da unità pastorali.

2. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto, l'associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia, o di più parrocchie o dell'unità pastorale che aderiscono all'Azione Cattolica.

3. Per poter parlare di associazione parrocchiale è necessaria la presenza di un gruppo di soci tale da garantire l'espletamento delle attività "minime" di una associazione, quali la presenza degli organismi rappresentativi e la capacità di realizzare le iniziative proposte dal consiglio diocesano, almeno per una fascia di età.

4. Sono organi dell'associazione parrocchiale l'assemblea, il consiglio ed il presidente.

Art. 4.3 – L'assemblea parrocchiale

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione parrocchiale che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. L'assemblea, quale organismo di partecipazione di tutti soci, viene convocata all'inizio di ogni anno associativo per discutere ed approvare il programma di attività annuale proposto dal Consiglio parrocchiale. Il programma viene redatto su uno schema predisposto a livello diocesano. Il programma viene trasmesso al Consiglio Diocesano con modalità e tempi che saranno definiti anno per anno.

3. All'inizio di ogni mandato l'assemblea elegge da tre a nove membri del consiglio parrocchiale. Il numero dei membri da eleggere è deciso dall'assemblea secondo le esigenze dell'associazione, su proposta del presidente uscente. Sono eleggibili tutti i soci senza necessità di predisposizione di liste. Ogni socio esprime fino a quattro preferenze. Nel consiglio deve essere presente almeno una persona per ciascun settore presente in associazione e per l'ACR. Risultano pertanto eletti:

- a) il più votato di ciascun settore e dell'ACR;
- b) i più votati, indipendentemente dal settore di appartenenza, fino al raggiungimento del numero di consiglieri previsti.

Art. 4.4 – Il consiglio parrocchiale

1. Il consiglio cura la programmazione, la gestione e la verifica delle attività dell'associazione.

2. All'inizio di ogni mandato il consiglio sceglie tra tutti i soci dell'associazione:

- a) la persona da proporre al Vescovo per la nomina del presidente parrocchiale;
- b) uno o due vicepresidenti per ciascun settore;
- c) un responsabile e, se ritiene opportuno, un vice responsabile dell'ACR;

- d) se ritiene opportuno, un segretario e un amministratore.
3. Il consiglio è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno.
 4. Il presidente relaziona una volta all'anno al consiglio sulla gestione degli aspetti economici dell'associazione.
 5. Il consiglio tiene un libro associativo sul quale riportare i principali elementi della vita dell'associazione parrocchiale.

Art. 4.5 – Unione di associazioni

1. Quando l'associazione parrocchiale non è in grado di garantire ai soci ed alla parrocchia l'espletamento delle attività minime, su iniziativa propria o della presidenza diocesana si unisce ad una o più associazioni parrocchiali limitrofe. L'unione delle associazioni parrocchiali è approvata dal consiglio diocesano.
2. La nuova associazione assume i nomi di tutte le parrocchie coinvolte ed ha come ambito territoriale della propria attività e responsabilità quello di tutte le parrocchie coinvolte. In questo caso, il consiglio dovrà comprendere almeno un rappresentante per ogni parrocchia interessata.

Art. 4.6 – Nuovi gruppi, movimenti, associazioni

1. Il gruppo che intende costituire una nuova associazione parrocchiale, gruppo o movimento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, ne richiede al consiglio diocesano la costituzione specificando il proprio programma di attività.
2. Il consiglio diocesano, incontrato il gruppo e verificatane la proposta, comunica il proprio assenso alla costituzione. L'associazione, gruppo o movimento avvia la propria attività costituendo gli organi associativi entro un mese.

Art. 4.7 – Le zone

1. Le zone costituiscono il livello intermedio di coordinamento tra gli organi diocesani e le associazioni parrocchiali. Tali zone sono definite dal consiglio diocesano in riferimento anche alle zone pastorali definite dalla diocesi.
2. Il coordinamento della zona viene affidato ad una associazione parrocchiale presente nella zona stessa. Il consiglio diocesano definisce le associazioni responsabili del coordinamento, sentite le associazioni presenti in ciascuna zona.
3. L'attività di coordinamento consiste in:
 - conoscenza della situazione di tutte le associazioni presenti nella zona;
 - conoscenza della situazione sociale e religiosa della zona;
 - attività di collegamento con gli organi diocesani nelle forme che saranno definite dal Consiglio Diocesano;
 - promozione di incontri di coordinamento tra le associazioni in base ad un piano definito a livello diocesano e quando si ritiene necessario;
 - promozione e/o coordinamento di iniziative comuni definite a livello diocesano.
4. La responsabilità del coordinamento viene assegnata all'intera associazione, tuttavia ciascuna associazione individua una persona di riferimento per agevolare le relazioni con gli organismi diocesani.

Titolo V

Disposizioni amministrative

Art. 5.1 – Disposizioni amministrative

1. Riguardo alle norme di carattere amministrativo si fa pieno riferimento al titolo quarto dello statuto, in particolare:
 - a) a livello diocesano l'amministratore convoca e presiede il comitato per gli affari economici;
 - b) a livello territoriale, per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo statuto e dal regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.
2. Le quote annuali sono stabilite dal consiglio diocesano, su proposta della presidenza. Tale proposta è elaborata in base alle indicazioni dell'amministratore e alla quota definita a livello nazionale.
3. Riguardo alla determinazione delle quote associative il consiglio diocesano ed ogni consiglio parrocchiale è tenuto al criterio della trasparenza in riferimento sia alla composizione delle quote richieste con precisazione degli importi richiesti a favore dell'associazione nazionale, diocesana o parrocchiale, sia alla rendicontazione delle modalità con le quali le quote raccolte sono state utilizzate.
4. Annualmente il consiglio comunica ai soci l'andamento economico dell'associazione.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 6.1 – Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle norme contenute nello statuto e nel regolamento nazionale di attuazione.
2. Il presente atto viene approvato dall'assemblea diocesana e sottoposto al consiglio nazionale.
3. Dopo la dichiarazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare del consiglio nazionale, l'atto normativo può essere modificato esclusivamente dall'assemblea diocesana e non dal consiglio diocesano.
4. L'atto normativo può essere modificato dall'Assemblea diocesana costituita dai due terzi degli aventi diritto e col voto favorevole della metà degli aventi diritto (e non dei presenti).